Scheda informativa
Prescrizioni giuridiche per la fornitura di servizi di consegna locale nel trasporto di merci per ferrovia

Aggiornata nel luglio 2026

Principio: concessione dell'accesso non discriminatorio ai servizi nel trasporto di merci per ferrovia ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza sul trasporto di merci (OTM; RS 742.411)

Campo d'applicazione

- Tutte le imprese attive nel trasporto di merci che forniscono servizi nel quadro dell'invio di convogli, carri o gruppi di carri tra l'infrastruttura ferroviaria del GI (gestore dell'infrastruttura) e i binari di raccordo o gli impianti di trasbordo TC («consegna locale» o «ultimo miglio») devono rispettare le prescrizioni sancite dall'articolo 6 OTM. Sono interessate dalle disposizioni imprese quali le ITF merci, i fornitori specializzati di personale a prestito e per il servizio manovra, i gestori di binari di raccordo con materiale rotabile e personale proprio, ecc. che sull'ultimo miglio forniscono in particolare prestazioni di manovra.
- Le prescrizioni *non* si applicano ai trasporti all'interno dell'infrastruttura ferroviaria del GI, ad esempio da un binario dell'infrastruttura verso una stazione di smistamento o un impianto di carico e scarico *(cfr. fig. 1)*. All'articolo 62 della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) figura un elenco esaustivo di ciò che è incluso nell'infrastruttura ferroviaria del GI.

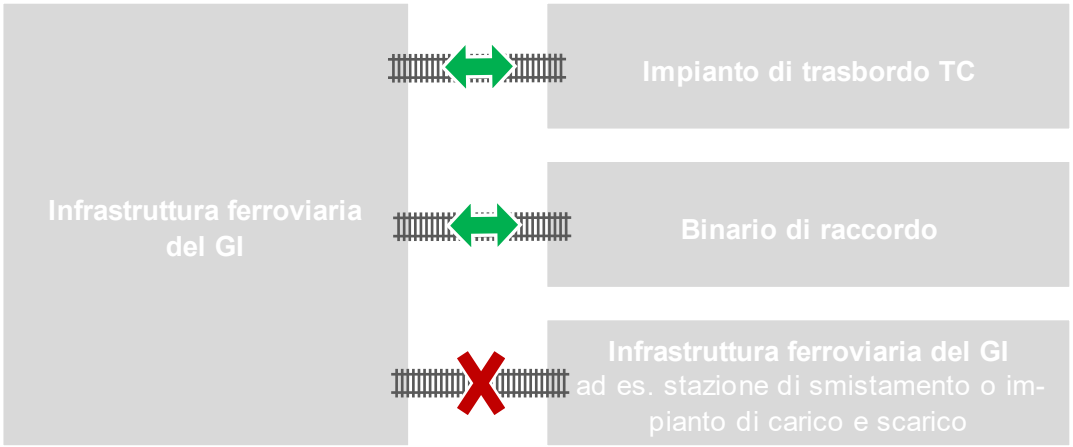

Fig.1: Campo d'applicazione dell'articolo 6 OTM

- Tutti i servizi di consegna locale sono disciplinati dalla legge. La priorità è accordata ai **servizi di «trasporto»,** come ad esempio le **manovre**. Sono inclusi anche **altri servizi** forniti in relazione alla consegna locale, quali il controllo tecnico del materiale rotabile, le prove dei freni, l'aggancio o lo sgancio delle locomotive e i servizi amministrativi, quali il controllo CIS in entrata e in uscita.

Non discriminazione

- I servizi di consegna locale devono essere forniti su base non discriminatoria. Ciò significa che tutti i **servizi** (manovre, controllo tecnico del materiale rotabile, prove dei freni, ecc.) che un'impresa fornisce a sé stessa devono essere garantiti anche a terzi, sempre che vi siano capacità disponibili. L'impresa deve riservare a terzi uguali condizioni e trattamento (art. 6 lett. a e b OTM).

- Nell'**attribuzione delle risorse** (personale e materiale rotabile), le imprese possono dare la priorità al proprio uso. Tuttavia, la **gestione delle capacità** deve tenere conto anche di richieste da parte di terzi e non mirare a negare loro illegalmente l'offerta di servizi.
- Nell'attribuzione delle risorse, le imprese devono riservare a terzi uguali condizioni e trattamento (art. 6 lett. b OTM).
- Dopo avere soddisfatto il proprio fabbisogno, le imprese devono offrire a terzi le risorse ancora disponibili (cosiddette **capacità residue**).

- I **prezzi** applicati ai servizi non devono essere discriminatori. Ciò significa che:
  - tutti i clienti e il proprio uso devono essere soggetti a uguali condizioni, anche per quanto riguarda i prezzi e gli sconti (art. 6 lett. a e b OTM);
  - è inammissibile che un'impresa applichi prezzi diversi ai suoi clienti o a sé stessa per lo stesso tipo di servizio senza alcuna giustificazione oggettiva;
  - prezzi differenti per un servizio uguale o paragonabile sono oggettivamente giustificati se, ad esempio, i costi per la fornitura del servizio sono diversi. I costi per il trasferimento delle risorse di manovra a un altro punto di consegna, ad esempio, possono giustificare prezzi finali diversi. Anche l'acquisto di moduli di potenza diversi oppure il momento dell'acquisto del servizio possono spiegare le differenze di prezzo.

Pubblicazione

- Le imprese sono tenute a **pubblicare** le condizioni fondamentali per:
  - la fornitura di servizi,
  - la pianificazione e l'attribuzione delle risorse e
  - il calcolo dei prezzi e degli sconti

  in modo trasparente e comprensibile (art. 6 lett. c OTM).
- Si raccomanda di pubblicare:
  - l'offerta di servizi;
  - la procedura formale con scadenze per le ordinazioni (e le disdette) e gli accordi contrattuali per la fornitura dei servizi;
  - i prezzi effettivi, quali ad esempio le tariffe orarie e forfettarie per le risorse e i servizi necessari;
  - altre condizioni quadro importanti per il cliente nell'ambito dell'accesso al servizio (ad es. luogo di fornitura del servizio).
- Le imprese devono indicare quali altri servizi di consegna locale forniscono oltre alle prestazioni di manovra sull'ultimo miglio. I clienti sono liberi di usufruire di uno o più servizi.
- La pubblicazione può avvenire, tra le altre cose, anche sul sito web dell'impresa, utilizzando, ad esempio, un apposito modello messo a disposizione dalla ComFerr.
- Se le condizioni dell'accesso da pubblicare contengono alcune informazioni sensibili sotto il profilo economico, l'impresa interessata può rendere note tali condizioni in un'area del proprio sito protetta da password. Le altre condizioni devono però essere pubblicate. Su richiesta di un cliente che ha un effettivo interesse nei confronti del servizio, l'impresa è tenuta a fornirgli l'accesso (password) subito, gratuitamente e senza complicazioni.
- Obbligo di pubblicazione semplificato
  - I gestori di binari di raccordo che effettuano manovre in un perimetro in cui non è presente un impianto di trasbordo TC cofinanziato devono fornire le informazioni di cui sopra alle parti interessate solo su richiesta. Tali gestori di binari di raccordo devono specificare sul proprio sito web almeno se dispongono di locomotive e di macchinisti e indicare i servizi di manovra da essi stessi attualmente eseguiti.
  - Per contro, i gestori di binari di raccordo che eseguono manovre in un perimetro in cui si trova un impianto di trasbordo TC cofinanziato sono tenuti a garantire la pubblicazione integrale analogamente a un ITF secondo l'articolo 6 OTM.

- Per gli aspetti legati alla sicurezza e alla responsabilità, rivolgersi all'Ufficio federale dei trasporti (Sezione Vigilanza sulla sicurezza).

Consegna locale nel quadro della convenzione sulle prestazioni per il traffico a carro completo isolato (TCCI)

Conformemente alla convenzione sulle prestazioni, la consegna locale, ovvero l'invio e il ritiro di carri e gruppi di carri su impianti di trasbordo e di carico sono parte integrante dell'offerta TCCI (convenzione tra la Confederazione Svizzera e FFS Cargo SA per il per il quadriennio 2026–2029, art. 4 cpv. 1*a*).

In virtù dell'articolo 13 capoverso 5 LTM il fornitore TCCI garantisce l'accesso non discriminatorio ai suoi servizi di trasporto, in particolare applicando condizioni di mercato usuali, trasparenti e non discriminatorie nei confronti di tutti i richiedenti di prestazioni TCCI (convenzione tra la Confederazione Svizzera e FFS Cargo SA per il per il quadriennio 2026–2029, art. 9 cpv. 1).

Le presenti prescrizioni integrano i requisiti di legge generali concernenti la fornitura non discriminatoria di servizi di consegna locale secondo l'articolo 6 OTM. La convenzione sulle prestazioni sostituisce tali requisiti di legge.

Per ulteriori informazioni: Commissione del trasporto ferroviario ComFerr

info@railcom.admin.ch
+41 58 463 13 00